

ALLEGATO A

STATUTO



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata: Associazione Nazionale Studio e Lavoro APS, in breve ANSTUL APS.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Istria, N° 3, nel Comune di Palermo, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, corrispondenti alle lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, ove compatibili con la natura di Associazione di Promozione Sociale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o educativo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

* u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, finalizzata allo svolgimento delle attività di interesse generale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Rientrano tra le attività diverse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di consulenza, supporto tecnico, organizzativo, gestionale e formativo in favore di enti pubblici e privati;
- servizi di tutoraggio, accompagnamento, monitoraggio e assistenza progettuale;
- attività di promozione della cultura d'impresa e di supporto allo sviluppo organizzativo;

- organizzazione di eventi, convegni, fiere, iniziative editoriali e di comunicazione, anche con modalità remunerative;
- servizi informatici, telematici e di gestione di sistemi informativi e organizzativi;
- ogni altra attività accessoria o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

I proventi derivanti dalle attività diverse sono integralmente destinati al finanziamento delle attività di interesse generale.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare, convenzionarsi o aderire a qualsiasi Ente pubblico e/o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con singoli organismi, movimenti ed altre associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo compatibile con gli scopi della stessa da Enti locali, quali ad esempio: Comune, Provincia, Regione, nonché da Enti nazionali ed internazionali, sia che essi aderiscano alla Comunità Europea che non, da singoli e da associazioni, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

ART. 6 (Soci)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 60 (sessanta) giorni tramite registrazione del socio nel libro dei soci. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 4 categorie di soci:

L'Associazione è caratterizzata da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e il cui nome è riportato nell'atto costitutivo.

Soci Ordinari: i soci fondatori e tutti coloro i quali saranno accolti a seguito di domanda di ammissione, previo versamento della quota associativa. I soci ordinari hanno stessi diritti e doveri e hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e tutti i regolamenti e disposizioni che l'assemblea ordinaria dei soci riterrà opportuno emanare.

Soci Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;

Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo volontario, anche per

usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci Sostenitori.

ART. 7 **(Diritti e doveri dei soci)**

Gli associati sono tenuti:

1. Al pagamento della quota associativa annuale;
2. All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; esse saranno appositamente registrate sul libro soci. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
- inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

ART. 8 **(Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 **(Organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo. Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute connesse all'esercizio della propria funzione ed autorizzate. Ogni

attività di collaborazione lavorativa sarà regolata dalle disposizioni normative sul lavoro e sulle attività di collaborazione.

ART. 10 **(Assemblea dei soci)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, sms, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 **(Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 13 **(Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14 **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto 3 membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere.

All'atto della costituzione il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere sono nominati dai soci fondatori. L'Assemblea dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'elezione del Presidente, del vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere compete all'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo fissa gli incarichi con le relative responsabilità degli eventuali Consiglieri in ordine dell'attività svolta e da svolgere dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 60 giorni. Il Consiglio si riunisce, inoltre, straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente dovrà presiedere l'Assemblea del Consiglio Direttivo il Vice Presidente.

* Il Consiglio Direttivo deve:

1. Redigere i programmi d'attività sociale, secondo gli scopi dello Statuto. Tali programmi dovranno successivamente essere sottoposti a discussione e voto vincolante dell'Assemblea;
2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
3. Redigere il bilancio;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci;
5. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6. Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
7. Deliberare circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

ART. 15 **(Il Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Può riscuotere pagamenti da privati, da banche, da Enti pubblici e privati. In caso d'impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, anche la firma sociale. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi obbligazione contratta presso terzi da altro associato, in nome dell'Associazione, è da ritenersi arbitraria e non impegna l'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente sostituisce il presidente, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

ART. 17
(Il Segretario-Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere conserva gli atti dell'Associazione, redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.

ART. 18
(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 22. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.